



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

*Direzione Generale per il Cinema*

Referenzia N. 1435  
del 23/09/2013

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'art.1 della Legge 30 aprile 1985 n.163, che istituisce il Fondo Unico per lo Spettacolo;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche", e in particolare gli articoli 12 e 13;

**VISTO** il D.M. 8 febbraio 2013 "Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica", ed in particolare l'art. 5, comma 6, ultimo periodo, il quale prevede che - in relazione ai film per i quali è stato concesso un contributo ai sensi del predetto art. 13 del citato Decreto Legislativo - con provvedimento del Direttore generale per il cinema siano stabilite le modalità con le quali deve essere prodotta all'Ente gestore del Fondo la documentazione necessaria alla verifica dei costi nei contratti di compartecipazione, associazione in partecipazione, coproduzione, service ed affini, stipulati con società italiane ed estere;

**CONSIDERATO** la necessità di dover provvedere alla definizione delle relative disposizioni operative ;

## **DECRETA**

In relazione ai film per i quali è stato concesso un contributo ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n. 28/2004 ed ai fini della verifica dei costi nei contratti di compartecipazione, associazione in partecipazione, coproduzione, service e affini, stipulati con società italiane ed estere, viene riconosciuta la possibilità che l'impresa di produzione beneficiaria del contributo presenti direttamente all'Ente gestore del Fondo per le attività cinematografiche idonea dichiarazione - anche nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - circa i costi sostenuti all'estero in esecuzione dei suddetti contratti, e il possesso non solo di copia dei contratti, ma anche delle fatture a dimostrazione di detti costi e di ogni altra documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento .

Sulle dichiarazioni suddette , l'Amministrazione ha la facoltà di disporre che vengano effettuati appositi ed analitici controlli a campione, tramite l'Ente gestore.

A tal fine, nei contratti citati, l'impresa di produzione beneficiaria del contributo deve prevedere - a pena di decadenza del contributo - una clausola sull'obbligo per la controparte di produrre la documentazione necessaria alla verifica dei costi sostenuti all'estero.

Per effettuare i suddetti controlli analitici a campione, l'Ente Gestore è autorizzato anche ad avvalersi di società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute, iscritte da non meno di



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

*Direzione Generale per il Cinema*

cinque anni all'albo dei revisori contabili presso il Ministero di Giustizia, così come previsto dall'art 5, comma 6, del D.M. 8 febbraio 2013 . Per economicità di gestione ,la società incaricata dell'accertamento analitico dei costi potrà effettuare direttamente anche accertamenti in loco, qualora ciò comporti una spesa inferiore a quella necessaria per avvalersi dell'opera di analoga società di certificazione del Paese estero. I costi del suddetto accertamento saranno posti a carico dell'impresa di produzione beneficiaria del contributo.

Le modalità operative descritte si applicano a tutti i film - oggetto di contributo ex art. 13 del predetto decreto legislativo - per i quali alla data del presente decreto le attività di accertamento dei costi non siano ancora state iniziate.

Il presente decreto sarà pubblicato con evidenza sul sito web della Direzione generale per il cinema.

23 SET 2013

Il Direttore Generale  
Dott. Nicola Borrelli